



## COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

### **Regolamentazione dei rapporti tra la Comunità Montana Valli del Verbano e il Responsabile Esterno dei Dati secondo le norme del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati, n. 679/2016.**

Il Responsabile procederà al trattamento dei dati al solo scopo di fornire i servizi, attenendosi alle modalità previste dal rapporto in essere ed alle eventuali ulteriori istruzioni impartite per iscritto dalla Comunità Montana Valli del Verbano, quali, ad esempio, la comunicazione o diffusione di dati in Italia o all'estero.

La designazione della figura di Responsabile del trattamento dei dati deve avvenire attraverso un contratto o altro atto giuridico conforme al diritto nazionale.

Il destinatario, quale Responsabile, garantisce che svolgerà tali trattamenti solo nel pieno rispetto del Regolamento 679/2016 applicando tutte le misure di sicurezza ivi previste. La Comunità Montana Valli del Verbano dichiara e garantisce che tutti i dati forniti al destinatario per il relativo trattamento sono stati raccolti dalla stessa conformemente a quanto previsto dal Regolamento 679/2016.

La Comunità Montana Valli del Verbano si obbliga a fornire tutta la collaborazione e l'assistenza necessaria affinché il destinatario possa svolgere i compiti di "Responsabile" specificati nella presente lettera.

La Comunità Montana Valli del Verbano si obbliga a manlevare e tenere indenne il destinatario da qualsiasi danno, domanda, pretesa o conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza da parte della Comunità Montana Valli del Verbano a quanto previsto dal Regolamento 679/2016 ed eventuali successive integrazioni o modificazioni.

Il destinatario, a sua volta, si obbliga a manlevare e tenere indenne la Comunità Montana da qualsiasi danno, domanda, pretesa o conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza da parte del destinatario di obblighi previsti a suo carico dal Regolamento 679/2016 ed eventuali successive integrazioni o modificazioni e di istruzioni impartite dalla Comunità Montana Valli del Verbano ai sensi del contratto di fornitura del servizio.

Nell'esercizio e nell'ambito dei compiti definiti dal rapporto in essere, il destinatario, quale "Responsabile" ai sensi del Regolamento 679/2016 dovrà:

- collaborare con la Comunità Montana Valli del Verbano nella predisposizione del contenuto di tutte le comunicazioni e notificazioni che la Comunità Montana Valli del Verbano, in quanto Titolare, secondo la definizione del Regolamento 679/2016, è tenuto ad effettuare ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016;
- adottare e fare adottare tutte le misure (procedurali, di custodia, di controllo, di sicurezza, etc.) e le modalità che garantiscono la riduzione al minimo dei rischi di trattamento non consentito dei dati, o non conforme alla finalità della raccolta, di distruzione o perdita, anche accidentali, dei dati stessi;
- verificare in via periodica l'applicazione effettiva, nonché l'efficacia delle suddette misure e modalità;



## COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

- comunicare qualsiasi elemento, oggettivo o soggettivo, che possa compromettere il corretto espletamento del trattamento;
- fornire alla Comunità Montana Valli del Verbano ogni informazione e collaborazione per permettere l'esercizio, da parte degli interessati (come definiti nel Regolamento 679/2016), dei diritti di cui agli artt. 11-20 del Regolamento;
- tenere un registro di trattamenti effettuati (ex art. 30 Regolamento europeo 679/2016)
- adottare misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 Regolamento 679/2016).

Il destinatario, nell'ambito e nei limiti delle responsabilità attribuiti con la presente nomina, agirà autonomamente e potrà eventualmente nominare, per iscritto, sub-responsabili per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano titolare e responsabile primario. Il Responsabile primario risponde dinanzi al titolare dell'inadempimento dell'eventuale sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile (V. art. 82 par. 1 e 3 Regolamento 679/2016).